



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 15.05.2019 ha pronunciato, ex artt. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 3253 del registro generale dell'anno 2014

tra

AMATO CARMINE nato il 22.06.1983 rappresentato e difeso dall' avv.to Mario Limone, giusta procura, elettivamente domiciliato come in atti

ricorrente

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n. 77778 del 23.12.2011 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

resistente

avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n.2000 000288869 notificato il 05.10.2012 a mezzo del quale l'Inps iscriveva l'opponente nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti in qualità di titolare di posizione assicurativa, con decorrenza dal 01.01.2012.

Deduceva l'erroneità della valutazione operata dagli ispettori che non avevano verificato se l'opponente conduceva o meno effettivamente i terreni, atteso che egli era dipendente del CUB; che i terreni, ritenuti presuntivamente a disposizione del ricorrente erano di proprietà materna; che, dai

riferiti terreni non era mai scaturito un fabbisogno lavorativo superiore alle 103 giornate; che andavano distinti i capi di allevamento tra quelli in mungitura da quelli in lattazione; che i terreni erano stati lavorati da altre persone e non dal ricorrente. Censurava poi il verbale per una serie di carenze formali indicate in ricorso. Concludeva come in atti chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento con vittoria di spese di lite con attribuzione.

Resiste al ricorso l'INPS come da memoria in atti.

Il Tribunale osserva.

Preliminarmente è tardiva l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dallo stesso opponente in quanto non eccepita dal resistente e non rilevata d'ufficio dal giudice nella prima udienza di discussione.

Nel merito l'opposizione è infondata.

Innanzitutto il presente è un giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, e dunque, verte sull'esistenza o meno dei presupposti in base ai quali gli ispettori dell'Inps hanno ritenuto sussistenti i requisiti per l'iscrizione dello stesso nella gestione coltivatori diretti e non un giudizio avverso il verbale amministrativo, inteso come atto; ne consegue che tutti i vizi formali sono inidonei ad elidere l'efficacia di accertamento contenuto nell'impugnato verbale. Qualificata nei termini predetti la presente azione incombe in capo all'Inps l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva che l'Istituto fonda sul verbale ispettivo.

Ed invero, ai sensi dell'art.2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio in accertamento negativo con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'Inps, preteso sulla base di un verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. Cass. sez.lav.,10 novembre 2010 n.22862; Cass. sez.lav.,6 settembre 2012 n.14965).

Ciò posto è noto che, ai fini dell'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti, devono sussistere i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt.2,3 e 4 della legge n.9/1963. In particolare, quanto ai requisiti oggettivi, è necessario che il fabbisogno lavorativo utile per la gestione dell'azienda non sia inferiore a 104 giornate annue (art.3 legge n.9/1963); inoltre, il nucleo familiare del coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art.2 legge n.9/1963).Quanto al requisito soggettivo, l'attività deve essere svolta con abitudine e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (

art.1 e 2, legge n.1047/57). Ai sensi dell'art.2 della legge n.9/1963, il requisito della abitudine si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.

Ebbene, gli ispettori, con verbale del 27.09.2012 sulla scorta della documentazione esaminata ed alla luce delle dichiarazioni rese dall'opponente, hanno ravvisato la sussistenza di entrambi i requisiti per l'iscrizione della stessa nella gestione dei coltivatori diretti. In particolare, gli ispettori hanno rilevato che la ditta individuale dell'opponente è iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di impresa agricola ed è titolare di partita Iva ed hanno stabilito- anche acquisendo il registro di carico-scarico bufalini- che l'allevamento ha n.56 capi di bovini con fabbisogno nell'anno 2012 di n.117 giornate. Inoltre, l'Amato sentito dagli ispettori ha dichiarato: “ *sono titolare della sopra indicata azienda esercente allevamento bovini per produzione carni. L'attività si sviluppa, in particolare, nell'acquisto di vitelli, nella gestione dello loro crescita fino ad un paio di anni e nella vendita dei capi...per la macellazione.....La mia attività quotidiana consiste nella pulizia della stalla e nell'alimentazione per gli animali. E' un'attività che conduco da solo senza la collaborazione di terze persone. L'attività l'ho iniziata nel febbraio del 2012. Prima di tale data ho svolto e svolgo ancora attività lavorativa subordinata per sei ore al giorno e dei giorni alla settimana presso il Consorzio Unico di bacino, come autista.....Sono anche socio di società commerciale, snc, di vendita di prodotti molisani tipici in località Venafro.....La mia giornata lavorativa comincia alle quattro del mattino con la pulizia degli animali e la loro alimentazione. Alle sei inizia il lavoro sul camion fino alle 12,00. Intorno alle 15.00 continuo con il secondo ciclo di alimentazione giornaliera per gli animali fino alle ore 16,30.....per quanto riguarda l'alimentazione degli animali preciso che viene utilizzato fieno e foraggio che viene prodotto da me su terreno di proprietà della mia famiglia e da un terreno che ho preso in fitto. Anche in questo caso l'attività la conduco personalmente.....vengo aiutato saltuariamente da mio fratello. L'attività lavorativa da me condotta è una vera e propria prosecuzione della medesima attività condotta da mia madre Comparelli Margherita. Nel subentro specifico che non c'è stata soluzione di continuitàPreciso inoltre che quando era mia madre la titolare io l'aiutavo quotidianamente. Posso senz'altro affermare che questa mia attività l'ho condotta praticamente da sempre*” (cfr. dich. allegate al verbale).

Ebbene, dalle dichiarazioni confessorie rese dall'opponente emerge la prova sia della circostanza che egli si dedichi con assiduità e prevalenza alla gestione della propria azienda svolgendo sia attività manuali che amministrative sia della circostanza che l'unico apporto lavorativo proviene

saltuariamente dal fratello. La frequenza quotidiana dell'attività ed il numero dei capi di allevamento concretano il requisito delle 103 giornate che, anzi, come rilevato anche dagli ispettori viene quantificato in numero 107 giornate. Per contro, la prova per testi articolata in ricorso non è stata ammessa in quanto avente ad oggetto in parte circostanze genericamente allegate o da provarsi documentalmente, come da ordinanza resa all'udienza del 04.04.2016.

Pertanto, avendo l'Inps assolto all'onere probatorio relativo alla sussistenza sia del requisito oggettivo che soggettivo per l'iscrizione della ricorrente nella gestione autonoma coltivatori diretti, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'opponente e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 969,00 di cui euro 126,00 a titolo di spese, oltre Iva e cpa come per legge, se dovute.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere addì 15.05.2019

Il giudice del Lavoro
(dott.ssa Nunzia Tesone)